

COMUNE DI MISILMERI

PROVINCIA DI PALERMO

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza n. 63/34/A7 del 10 LUG. 2020

OGGETTO: INSTALLAZIONE SEGNALETICA AL SERVIZIO DI INVALIDO -
Misilmeri, Via tra il civ. 8 e il civ. 10.

IL COMANDANTE

-Vista l'istanza presentata dalla Sig.ra , nuora dell'invalida Sig.ra nata a Misilmeri il giorno 01/03/1936 e residente in Misilmeri, Via n.87, con la quale chiede l'installazione della tabella per la sosta consentita al veicolo adibito al trasporto di persona invalida in Misilmeri, nei pressi della Via e comunque il più vicino possibile alla sua abitazione.

-Visto il sopralluogo effettuato da personale appartenente al Comando di P.M., il quale ha individuato un posto adeguato al caso, il più vicino possibile per le esigenze dell'invalida, sito in Via , tra il civ. 8 e il civ.10.

-Visto il certificato del Distretto Sanitario di Misilmeri dal quale si evince capacità di deambulazione permanentemente e sensibilmente ridotta.-

-Visto l'art. 7 lettera "d" del nuovo C.d.S.;

-Visto l'art.39 del nuovo C.d.S.;

-Visto l'art.381 del Regolamento di Esecuzione del nuovo C.d.S modificato dall'art.217 del D.P.R. 165 settembre 1996 n.610, modificato con D.P.R. 30 luglio 2012 n.151 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.203 del 31 agosto 2012;

-Visto l'art.188 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n.285, recante il Nuovo Codice della Strada;

-Visto l'art.120 del Regolamento di Esecuzione del nuovo C.d.S. Figura II 79/a;

-Visto l'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996 n.503;

-Visto l'art. 28 delle legge 5 febbraio 1992 n.104;

-Vista l'autorizzazione n. 827 rilasciata da questo Comando;

-Visto il parere favorevole espresso dal Comando Polizia Municipale;

-Vista la circolare ministeriale n.0000381 del 28/01/2011.

DISPONE

E' vietata la sosta agli autoveicoli in Via tra il civ. 8 e il civ.10, dal detto divieto è esclusa l'autovettura al servizio dell'invalida Sig.ra , munita di apposito contrassegno speciale n.827 rilasciato il 10/02/2020 da questo Comune, come previsto dal Regolamento di Esecuzione del nuovo C.d.S. ai sensi dell'art.125, figura II 130.

I contravventori saranno puniti con sanzione amministrativa ai sensi dell'art.7, comma 1 lettera "d", dell'art.14 del nuovo C.d.S. E art. 188 commi 4 e 5 del Nuovo C.d.S.

L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato di eseguire l'apposizione della necessaria segnaletica.

La Polizia Municipale e gli altri organi di Polizia Stradale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

INFORMA

-Che ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 07 agosto 1990 n.241, avverso la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza della presente ordinanza;

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni decorrenti dalla piena conoscenza della presenza ordinanza;

- In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D. Lgs. N. 285/92, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso da chi ne abbia interesse, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la procedura di cui all'art. 74 del C.d.S. emanato con D.P.R. n. 495/92.

Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante apposizione della prescritta segnaletica, nonché con l'affissione all'Albo Pretorio Comunale per 15 gorni e sul sito internet istituzionale di questo Ente.



IL COMANDANTE
La Barbera del Valico Giuseppe